

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 10 dicembre 2020, n. 200

Determinazione Dirigenziale 202 del 12.12.2018 Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica residua di 18,00 MWe sito nel Comune di Stornara (FG), Località "Posticciola" e relative opere di connessione alla RTN dell'impianto in oggetto in antenna a 150 kV con la costruenda stazione elettrica RTN a 150 kV "Stornara", previa realizzazione di una futura stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV "Cerignola-Ortanova"; una nuova stazione elettrica di trasformazione RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Foggia-Palo del Colle"; due nuovi collegamenti RTN a 150 kV tra le due citate SE RTN, rilasciata in favore della Società Inergia S.p.A., volturata a sua volta in favore della Società Parco Eolico Ascoli S.r.l. con sede legale in Rovereto (TN) a Piazza Manifattura n. 1, giusta D.D. 168 del 13.09.2019. Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 comma 21, L.R. n. 25/2012.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

la Determinazione dirigenziale n.ro 111 del 26/10/2017 del dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali che ha attribuito la delega al dott. Pasquale Marino dirigente del Servizio Infrastrutture e Crescita Digitali delle funzioni previste dall'art. 45, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2017, n.10 ivi compresi atti e provvedimenti gestiti dalla Sezione;

Rilevato che:

alla Società Inergia SpA con sede legale in Roma con Determinazione Dirigenziale n. 202 del 12 dicembre 2018, di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico sito nel Comune di Stornara (FG), località "Posticciola", per una potenza complessiva di 10 MWe e relative opere elettriche di connessione alla RTN di seguito richiamate:

- 1) una futura stazione elettrica RTN 150 KV in doppia sbarra da inserire in entra/esce alla linea RTN a 150 KV "Cerignola Ortanova";
- 2) una nuova stazione elettrica di trasformazione RTN a 380/150 KV da inserire in entra esce alla linea RTN a 380 "Foggia-Palo del Colle";
- 3) due nuovi collegamenti RTN a 150 KV tra le due citate SE RTN.

con Determinazione Dirigenziale n. 108 del 05.06.2019 si concedeva alla società "Inergia SpA" proroga del termine di inizio lavori inerente la D.D. n. 202 del 12 dicembre 2018 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 10,00 MWe sito nel Comune di Stornara e delle relative opere elettriche di connessione;

con Determinazione Dirigenziale n. 168 del 13.09.2019 si prendeva atto della Voltura in favore della Società Parco Eolico Ascoli Srl della D.D. n. 202 del 12 dicembre 2018 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 10,00 MWe sito nel Comune di Stornara e delle relative opere elettriche di connessione;

con Determinazione Dirigenziale n. 236 del 29.11.2019 si concedeva alla società "Parco Eolico Ascoli Srl" ulteriore proroga del termine di inizio lavori inerente la D.D. n. 202 del 12 dicembre 2018 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 10,00 MWe sito nel Comune di Stornara e delle relative opere elettriche di connessione;

la società presentava al Comune di Stornara (Fg) procedure abilitative semplificate (PAS) in data 30.07.2019 e in data 22.07.2020 consistente in modifiche non sostanziali rappresentate dalla sostituzione degli aerogeneratori (da 2 a 3,6 MW) per una nuova potenza complessiva di 18,00 MWe e nello spostamento di due aerogeneratori con relativo adeguamento delle strade di collegamento ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 44/2018;

con nota pec acquisita al prot. 8553 del 30.11.2020 la società formula richiesta ai sensi dell'ex. art. 5 comma 21, L.R. n. 25/2012 dei termini di inizio lavori di mesi 6, fino alla concorrenza del massimo dei mesi 24 previsti dalla L.R. 25/2012 necessaria:

per completare alcune attività propedeutiche all'inizio dei lavori che hanno subito ritardi a causa delle passate ed eventuali restrizioni dovute all'emergenza sanitaria in atto a livello globale, nazionale e locale;

per permettere al gestore di rete Terna di eseguire, a valle della Voltura dell'Autorizzazione Unica per le opere di rete, le attività propedeutiche all'inizio dei lavori relativamente alle opere di rete.

Premesso che:

- non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli confluiti nell'Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 202/2018:
- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a

provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.”

- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.

Dato atto:

- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 202 del 12.12.2018 è stata pubblicata sul BURP n. 149 del 29.12.2016;
- che l'inizio dei lavori a far data dalla notifica dell'ultimo atto di proroga rilasciato con D.D. 236/2019 era previsto entro il 12.12.2020;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere una proroga di mesi 6 (sei) del termine di inizio dei lavori a tutto il 12.06.2021, ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,

come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” -

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 30.11.2020 – 0008553 delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 18,00 MWe sito nel Comune di Stornara (FG) loc. “Posticciola”, e relative opere di connessione costituite da:

- a) una futura stazione elettrica RTN 150 KV in doppia sbarra da inserire in entra/esce alla linea RTN a 150 KV "Cerignola - Ortanova";
 - b) una nuova stazione elettrica di trasformazione RTN a 380/150 KV da inserire in entra esce alla linea RTN a 380 "Foggia-Palo del Colle";
 - c) due nuovi collegamenti RTN a 150 KV tra le due citate SE RTN.
- rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 202 del 12 dicembre 2018.

Di prendere atto delle procedure abilitative semplificate (PAS), presentate dalla società al Comune di Stornara (Fg) in data 30.07.2019 e in data 22.07.2020 consistente in modifiche non sostanziali rappresentate dalla sostituzione degli aerogeneratori (da 2 a 3,6 MW) per una nuova potenza complessiva di 18,00 MWe e nello spostamento di due aerogeneratori con relativo adeguamento delle strade di collegamento ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 44/2018;

di concedere una proroga di mesi 6 (sei) del termine di inizio dei lavori a tutto il 12 giugno 2021, ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla legge regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
- d. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla legge regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 7 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - ai Comuni di Stornara e Cerignola;
 - alle Società "Parco Eolico Ascoli Srl" a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Iadaresta Carmela, Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.

Il Dirigente Delegato
Dott. Pasquale Marino